



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
13^a Seduta
Lunedì 4 luglio 2022

Deliberazione n. 92 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Misure per fronteggiare la situazione
emergenziale sanitaria.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i cinque articoli, che sono approvati con l'emendamento introdotto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 17, contrari 2, astenuti 2 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 6 luglio 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 92 del 4 luglio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MISURE PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE
EMERGENZIALE SANITARIA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2022.

Reggio Calabria, 6 luglio 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 integra la legge regionale n. 24/2008 con una norma transitoria ad hoc, al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale. In particolare, la norma prevede che per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 11, comma 7 della l.r. 24/2008, i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi con provvedimento amministrativo di rinnovo o ancorché avviati, l'accreditamento è prorogato fino all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione a cura delle strutture interessate di autocertificazione da trasmettere al dipartimento regionale competente in materia di Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e all'Azienda Sanitaria competente per territorio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, relativamente alla permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi.

Inoltre, con il comma 2 del novellato articolo 14-bis della l.r. 24/2008, si permette di estendere la possibilità di accreditamento anche a quei soggetti pubblici e privati accreditati che non abbiano ancora presentato l'istanza di rinnovo.

Con l'articolo 2, al fine di tutelare le esigenze già evidenziate sub articolo 1, si consente, in maniera straordinaria ed eccezionale, alle aziende del Sistema sanitario regionale, il conferimento di incarichi a medici, pur privi della prevista specializzazione. La norma individua gli elementi essenziali del contratto e, pertanto, i requisiti dei medici, la durata, la possibilità di rinnovo, facendo comunque salva l'applicazione della norma statale di cui all'articolo 7, commi 5-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.

L'articolo 3 reca la clausola di salvaguardia, che fa salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale.

L'articolo 4 prevede l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.

L'articolo 5, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale. P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Integra la legge regionale n. 24/2008 con una norma transitoria ad hoc, al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale. In particolare, la norma prevede che per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 11, comma 7 della l.r. 24/2008, i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi con provvedimento amministrativo di rinnovo o ancorché avviati, l'accREDITAMENTO è prorogato fino all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'accREDITAMENTO, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione a cura delle strutture interessate di autocertificazione da trasmettere al dipartimento regionale competente in materia di Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e all'Azienda Sanitaria competente per territorio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, relativamente alla permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi. Inoltre, con il comma 2 del novellato articolo 14-bis della l.r. 24/2008, si	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	permette di estendere la possibilità di accreditamento anche a quei soggetti pubblici e privati accreditati che non abbiano ancora presentato l'istanza di rinnovo. La modifica ha natura ordinamentale.			
2	L'articolo 2, al fine di tutelare le esigenze già evidenziate all'art. 1, consente, in maniera straordinaria ed eccezionale, alle aziende del SSR il conferimento di incarichi a medici, pur privi della prevista specializzazione. La norma individua gli elementi essenziali del contratto e, pertanto, i requisiti dei medici, la durata, la possibilità di rinnovo, facendo - comunque - salva l'applicazione della norma statale di cui all'articolo 7, commi 5-bis e ss. del T.U.P.I. La disposizione ha carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
3	L'articolo 3 reca la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario regionale.	//	//	0,00 €
4	Prevede l'invarianza finanziaria della presente legge in considerazione della natura squisitamente ordinamentale.	//	//	0,00 €
5	L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.



Consiglio regionale della Calabria

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione alla l.r. 24/2008)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) è inserito il seguente:

“Art. 14-bis

(Norma transitoria)

1. In considerazione della condizione emergenziale in cui versa la sanità in Calabria, derivante anche dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale, per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 11, comma 7, i cui procedimenti, ancorché avviati, non siano stati conclusi con provvedimento di rinnovo, l'accREDITAMENTO è prorogato fino all'adozione del provvedimento di rinnovo, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione, a cura delle strutture interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, di autocertificazione da trasmettere al Dipartimento regionale “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” e all'Azienda Sanitaria competente per territorio. L'autocertificazione concerne la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi. Lo status di soggetto accreditato permane fino a quando i procedimenti amministrativi non vengano conclusi, purché i soggetti pubblici e privati interessati, in attesa della conclusione dell'iter amministrativo in corso, abbiano regolarmente presentato l'autocertificazione secondo le modalità sopra descritte, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4, della presente legge.

2. I soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo dell'accREDITAMENTO possono regolarizzare le loro posizioni presentando, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, al Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”, a pena di decadenza, le istanze di cui all'articolo 11, comma 7, della presente legge, corredate dall'autocertificazione concernente la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, purché abbiano erogato e continuino ad erogare, attraverso accordi e contratti, prestazioni sanitarie per conto del SSR.”.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 2

(Misure temporanee per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria)

1. Per specifiche esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, le Aziende del servizio sanitario regionale possono conferire ai medici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

2. Le Aziende, prima della stipula dei contratti di cui al comma 1, accertano:

a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al loro interno anche in relazione al ricorso agli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

c) pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), il rifiuto all'assunzione da parte del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie;

d) nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di aver indetto procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che si devono garantire.

3. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine.

4. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili con il tutoraggio del personale strutturato.

5. La Regione organizza e riconosce percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione.

6. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia.

7. Il contratto di cui al comma 1 viene stipulato per la durata di un anno e può essere rinnovato per una sola volta previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste.

8. Restano salve, per quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute



Consiglio regionale della Calabria

nell'articolo 7, comma 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 3

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario regionale.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.